

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 113/A

presentata dal Consigliere regionale
CORRIAS

il 26 giugno 2025

Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione).

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la sovvenzione annuale messa a disposizione dal Consiglio regionale per la copertura dei costi relativi al personale del gruppo misto sia destinata a ciascun consigliere componente del gruppo medesimo. Tale disciplina, derogatoria rispetto alle previsioni generali che destinano al gruppo la sopracitata sovvenzione per il personale che, infatti, è posto alle dirette dipendenze del Presidente e responsabile delle relative spese, trova giustificazione nelle peculiarità tradizionalmente riconosciute al gruppo misto, soprattutto in ragione della eterogeneità dei suoi componenti. Da ciò discende l'attuale riconoscimento al componente del gruppo misto del potere di esercitare, in ordine a ciascuna unità di personale di cui ha fatto richiesta, le funzioni previste ordinariamente in capo al Presidente di gruppo.

A ulteriore tutela della particolare natura che caratterizza il gruppo misto, la presente proposta di modifica introduce la facoltà di estendere ad esso la disciplina generale prevista per gli altri gruppi laddove le circostanze lo richiedano per favorire una gestione più efficiente del proprio personale nel pieno rispetto dell'autonomia politica e organizzativa del gruppo misto medesimo. Nel riconoscere, infatti, ai suoi componenti, la possibilità di introdurre una gestione comune e unitaria del personale con una delega formale al Presidente del gruppo misto, l'integrazione proposta alla legge n. 2 del 2014, attribuisce al gruppo misto ogni valutazione di opportunità in ordine al modello organizzativo da adottare in merito.

L'articolo 1 prevede che, nel caso di consenso unanime, i componenti del gruppo misto possano delegare il Presidente all'esercizio delle funzioni che l'articolo 9 prevede in capo ai Presidenti di tutti gli altri gruppi consiliari in relazione al personale di supporto al gruppo.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CASULA - CHESSA - CIUSA - COCCIU - DERIU - LOI - MATTA – SCHIRRU, relatore - SOLINAS ANTONIO - TRUZZU - TUNIS - USAI

Relatore per l'Aula

On. Schirru

pervenuta il 15 luglio 2025

La proposta di legge n. 113, presentata il 26 giugno 2025, dal consigliere Corrias, recante "Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è stata assegnata il 27 giugno 2024 alla Prima Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno.

La proposta è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta della Prima Commissione del 9 luglio 2025 in cui, sentita l'illustrazione del proponente e svolta la discussione generale, è stato approvato l'articolato con modifiche, e, in pari data, il testo è stato licenziato a maggioranza.

Il testo licenziato dalla Prima Commissione consta di tre articoli:

L'articolo 1, che è stato integralmente sostituito rispetto al testo del proponente, introduce un'integrazione alla disposizione di cui all'articolo 9 bis della legge n. 2 del 2014 in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto. Tale disposizione, recentemente aggiunta dalla legge regionale 24 febbraio 2025, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari), prevede infatti una disciplina specifica per il personale alle dipendenze del gruppo misto, in considerazione delle caratteristiche peculiari del suddetto gruppo consiliare, caratterizzato per sua natura da una composizione eterogenea. L'articolo 9 bis, in particolare, riconosce in capo ai singoli componenti del gruppo misto le prerogative, le funzioni ed i poteri in ordine al personale che, invece, per gli altri gruppi consiliari sono attribuite ai Presidenti di gruppo, secondo la disciplina di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2014. Le prime applicazioni della disciplina così riservata al personale alle dipendenze dei gruppi misti hanno fatto sorgere la necessità di introdurre la facoltà per i componenti del gruppo misto di optare tra il regime specifico sopra descritto e la disciplina applicabile alla generalità dei gruppi consiliari di cui all'articolo 9. L'opzione derogatoria è attivabile attraverso la delega unanime al Presidente del gruppo misto allo svolgimento delle funzioni previste nell'articolo 9. Nel corso dell'esame in Commissione si è ritenuto di chiarire meglio il contenuto e gli effetti della deroga prevista all'articolo 1 rispetto al testo del proponente, estendendo l'effetto derogatorio anche al comma 3 dell'articolo 9 bis e precisando, ulteriormente, che in tale ipotesi al rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del gruppo misto, in comando o a tempo determinato, si applica la disciplina sul personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 9.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto l'intervento normativo ha carattere puramente ordinamentale.

L'articolo 3 è relativo all'entrata in vigore della legge.

La Prima Commissione auspica una immediata presa in esame ed approvazione della proposta da parte dell'Assemblea consiliare.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1**

Integrazione all'articolo 9 bis della legge regionale n. 2 del 2014, in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Non si applicano i commi 1 e 2 se i componenti del gruppo misto delegano all'unanimità il Presidente del gruppo allo svolgimento delle funzioni previste nell'articolo 9."

Art. 2**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1**

Integrazione all'articolo 9 bis della legge regionale n. 2 del 2014, in materia di personale alle dipendenze del gruppo misto

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Non si applicano i commi 1, 2 e 3 se i componenti del gruppo misto delegano all'unanimità il Presidente del gruppo allo svolgimento delle funzioni previste nell'articolo 9. Al rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del gruppo misto, in comando o a tempo determinato, si applica la disciplina di cui all'articolo 9. ".

Art. 2**Norma finanziaria**

(identico)

Art. 3**Entrata in vigore**

(identico)